

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2010 addì 27 del mese di aprile, presso la sala consiliare, alle ore 20,20, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Angelo Antonio Falmi, Lorenzo Cappelletti, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Cecilia Beconcini, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Alberto Briccolani, Massimo Mari, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Rita Guidetti, Alessandro Calvelli, Francesco Casini, Claudio Tonarelli e Laura Guerrini.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Marco Manzoli, Paolo Frezzi, Antonio Angeli.

Deliberazione n. 51

Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs 267/2000.

L'Assessore Casini illustra il provvedimento di cui in oggetto.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9104 dell'8 ottobre 2009, notificata a questo Ente in data 21 gennaio 2010, nella causa iscritta al numero RG 4536/2009 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- a seguito di ritiro da parte della Polizia Municipale della cartella esattoriale per erronea emissione della stessa dichiarava cessata la materia del contendere;
- condannava il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese e competenze di causa per la complessiva somma di Euro 150,00, oltre IVA e CAP come per legge, all'esito del cui calcolo risulta un totale di Euro 210,60;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 12107 del 16 giugno 2009, nella causa, di opposizione a cartella esattoriale, iscritta al numero RG 23377/2008, notificata a questo Ente in data 19 gennaio 2010, convenuti Equitalia - Cerit spa ed il Comune di Bagno a Ripoli, che non si è costituito in giudizio, con la quale il Giudice:

- accoglieva la domanda del sig. G.S. e per l'effetto dichiarava l'inefficacia parziale della cartella esattoriale opposta, nella parte relativa al recupero delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, per l'intervenuta prescrizione del credito a causa della tardività della notifica effettuata da Equitalia Cerit spa;
- compensava le spese legali tra la convenuta Equitalia Cerit spa e le altre parti;
- condannava il Comune al pagamento delle spese legali che liquidava d'ufficio in complessivi Euro 235,00, oltre IVA, 2% CPA e 12,50% ex artt. 14 della tariffa professionale, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;

DATO ATTO che, a seguito di Riforma previdenziale forense entrata in vigore dal 01/01/2010, il contributo integrativo per la Cassa Avvocati è passato dal 2% al 4%, e che pertanto una corretta interpretazione della sentenza n. 12107/2009 comporta il calcolo del CPA al 4% anziché al 2%;

VISTO il conteggio delle spese legali da liquidare in forza della suddetta sentenza, effettuato da parte dell'avvocato Francesco Locanto, legale del ricorrente, e ricevuto dall'Ente con prot. 01/7948 del 2 marzo 2010 - che appare corretto in quanto si riferisce, oltre alle voci liquidate in sentenza, a diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alla sentenza effettivamente sostenute - per un importo totale di Euro 405,77;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 11510 del 30 settembre 2009, nella causa, di opposizione a cartella esattoriale, iscritta al numero RG 23378/2008, notificata a questo Ente in data 26 gennaio 2010, convenuti Equitalia - Cerit spa ed il Comune di Bagno a Ripoli, che non si è costituito in giudizio, con la quale il Giudice:
- accoglieva la domanda del sig. G.S. per intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo e per l'effetto annullava la cartella esattoriale opposta;

- condannava il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento, nei confronti di parte attrice (e per la medesima, nei confronti dei procuratori antistatari) delle spese del giudizio che liquidava in complessivi Euro 452,00, oltre spese al 12,50% e IVA e CAP come per legge;

VISTO il conteggio delle spese legali da liquidare in forza della suddetta sentenza, effettuato da parte dell'avvocato Francesco Locanto, legale del ricorrente, e ricevuto dall'Ente con prot. 01/7948 del 2 marzo 2010 – che appare corretto in quanto si riferisce, oltre alle voci liquidate in sentenza, a diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alla sentenza effettivamente sostenute – per un importo totale di Euro 708,00;

DATO ATTO che si è ritenuto sconsigliabile procedere all'appello delle tre sentenze sopra citate, dal momento che, a seguito di richiesta ad avvocati iscritti nell'Elenco del Comune di un preventivo di massima relativo all'attività di difesa in giudizio per la eventuale impugnazione, l'indagine effettuata ha evidenziato l'antieconomicità della stessa, poiché le spese dovute per il compenso del legale – che l'Ente comunque dovrebbe accollarsi in caso di soccombenza o anche di vittoria con compensazione delle spese in appello – supererebbero di gran lunga le somme oggetto dell'impugnazione stessa, il tutto come evidenziato nella Informativa trasmessa dal Direttore Generale alla Giunta Municipale ed esaminata da quest'ultima nella seduta del 18 febbraio 2010;

CONSIDERATO peraltro che resta impregiudicata l'opportunità di effettuare una globale verifica della correttezza dell'attività di riscossione delle multe effettuata per conto del Comune da Equitalia Cerit spa, onde far valere nelle più opportune sedi le ragioni dell'Ente ed eventualmente rivalersi dei danni sopportati a causa degli inadempimenti che risultassero a carico del concessionario;

VISTA infine la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9463 del 19 gennaio 2010, nella causa, iscritta al numero RG 22457/2008, depositata in data 21 gennaio 2010, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso promosso dal sig. O.E., in qualità di legale rappresentante della CO.Ci s.r.l., avverso il verbale di accertamento n. 085461/T/08 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, ed annullava per l'effetto il provvedimento opposto;

- condannava il Comune di Bagno a Ripoli a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquidava in Euro 100,00, oltre accessori come per legge, all'esito del cui calcolo risulta un totale di Euro 117,00;

DATO ATTO che si è ritenuto di non proporre appello neanche avverso la sentenza n. 9463 del 19 gennaio 2010 sopra richiamata, valendo per la stessa le sopra citate valutazioni relative all'antieconomicità dell'eventuale impugnazione, che qui possono richiamarsi per analogia;

DATO ATTO che tutte le suddette sentenze di primo grado sono esecutive ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle sopra riferite sentenze esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00;

CONSIDERATO che le suddette somme, per un totale di Euro 1.441,37, trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2010;

VISTO l'art. 23, comma quinto, L. 27/12/02 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti;

VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Dirigente Area 4 e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTA infine l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma I, lettera a), D.Lgs 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo delle sentenze rese:

- dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9104 dell'8 ottobre 2009, nella causa iscritta al numero RG 4536/2009, pari ad € 210,60;
 - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 12107 del 16 giugno 2009, nella causa iscritta al numero RG 23377/2008, pari ad € 405,77;
 - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 11510 del 30 settembre 2009, nella causa iscritta al numero RG 23378/2008, pari ad € 708,00;
 - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9463 del 19 gennaio 2010, nella causa, iscritta al numero RG 22457/2008, pari ad € 117,00;
- per un totale di € 1.441,37;

- 2) di dare atto che il finanziamento del debito di cui al punto 1 trova copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2010;
- 3) di effettuare una verifica sulla correttezza dell'attività di riscossione delle multe svolta per conto del Comune da Equitalia Cerit spa per un'eventuale rivalsa nei suoi confronti;
- 4) di autorizzare il Dirigente competente ad integrare successivamente gli impegni qualora dovessero emergere ulteriori spese accessorie per diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alle sentenze effettivamente sostenute;
- 5) di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 27/12/02 n. 289.

Successivamente, con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo 267/2000.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 10 maggio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 10 maggio 2010

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 10 maggio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori